



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: REA CE-289907 – RIFIUTO DOMANDA PROT.N. 41029/2019

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. FEDERICO SISTI

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda trasmessa telematicamente in data 30/07/2019 ed acquisita al prot. n. 41029/2019 con la quale il professionista incaricato, ha chiesto il deposito del bilancio abbreviato al 31.12.2018, del succitato REA: CE 289907;
- Visto l’art. 31 della Legge n. 340 del 2000;
- Letto, in particolare, il comma 2 quinquies che prevede che il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti ((alle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)), muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio.
- Visto l’art. 5 del D. Lgs. n. 183/2021 ai sensi del quale “La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessario, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento”;
- Rilevato che la domanda in oggetto non reca specifica dichiarazione di incarico resa dal professionista per la presentazione dell’adempimento di cui trattasi e non è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- Vista la determinazione del Conservatore n. 37/2022 con la quale, tenuto conto della richiamata normativa, è stato stabilito che tutte le domande e denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA devono essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione della prescritta modulistica ministeriale mediante l’utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;



- Considerato che la suddetta determinazione, in alternativa alla sottoscrizione digitale del legale rappresentante, conferma la possibilità, ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 31 della Legge 340 del 2000, per i professionisti abilitati iscritti nella sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 09.10.2019), di presentare, con propria sottoscrizione digitale, le domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del Notaio, rendendo specifica dichiarazione di incarico da parte del soggetto obbligato/legittimato;
- Letto inoltre l'art. 2435 c.c. a norma del quale "entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo lettera raccomandata";
- Letto l'art. 14 del DPR 581/95, che disciplina il procedimento di deposito presso il registro delle imprese e, in particolare, il comma 6 a norma del quale l'ufficio accerta l'autenticità della sottoscrizione della domanda, nonché la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge;
- Letto, altresì, il comma 9 del citato articolo, che, per quanto non disposto dallo stesso, fa rinvio all'art. 11, commi 3 e 11, dello stesso decreto;
- Visto l'art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 581/95, a norma del quale, prima di procedere all'iscrizione "l'Ufficio accerta le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione";
- Constatata l'impossibilità di verificare l'autenticità della sottoscrizione a norma di legge e la legittimazione dell'istante, per mancanza della specifica dichiarazione di incarico;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90;
- Vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

di rifiutare la domanda trasmessa telematicamente:

- in data 30/07/2019 ed acquisita al prot.n.41029/2019, deposito nel registro delle imprese del bilancio abbreviato relativo all'esercizio al 31.12.2018 per mancanza di legittimazione dell'istante.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, entro otto giorni dal ricevimento del presente provvedimento, mediante deposito in cancelleria.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Marciano

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott. Federico Sisti

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

- La presente determinazione resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Camerale -